

Sent. n. 40/2022 pubbl. il 21/06/2022

Rep. n. 61/2022 del 21/06/2022

FALL. 39/2022
fu



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dott. Giovanni D'Antoni | Presidente |
| Dott.ssa Gabriella Giammona | Giudice |
| Dott.ssa Floriana Lupo | Giudice rel. ed est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento della società:

NAUTICA SICILMARE S.r.l.s., P. IVA 06345760828, in persona del legale rapp.te *pro tempore* Giovanni Aiello, con sede in Isola delle Femmine (PA), Via delle Industrie n. 73, C.F. e P. IVA 06345760828, n. REA PA - 315127, avente ad oggetto "*la progettazione, costruzione, assemblaggio, manutenzione e riparazione di imbarcazioni di qualsiasi genere e di qualsiasi stazza, sia da pesca che da diporto, gommoni e natanti vari, motoscafi, canoe, carrelli per scafi e motori marini: la gestione di servizi nautici, il varo, l'alaggio, il rimessaggio e il posteggio, sia a mare che a secco, di imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere...*".

Il Tribunale

esaminato il fascicolo iscritto al n. 73/2022 R.G. Prefallimentare;

letta l'istanza per la dichiarazione di fallimento di NAUTICA SICILMARE S.r.l.s., depositata il 28.4.2022 da "Porsche Financial Services Italia S.p.a." con sede a Padova, Corso Stati Uniti n. 35, in persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato *p.t.*, C.F. e P. Iva 03415940281, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv.ti Lorenzo Barbieri del Foro di Venezia e Pier Giorgio Rebecchi del Foro di Modena, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, esponente un credito di € 37.251,40 fondato su decreto ingiuntivo n. 181/2022 emesso, in data 28.1.2022, nell'ambito del giudizio monitorio di cui al n. R.G. 290/2022 del Tribunale di Venezia, notificato alla società debitrice in data 4.2.2022, unitamente ad atto di precetto, successivo pignoramento presso terzi aventi esito negativo;

considerato che la società debitrice, costituitasi con il patrocinio dell'avv. Giovanni Battista Scalia, con memoria difensiva depositata il 3.6.2022 - rappresentando di operare nel mondo della



nautica da diversi anni; di essere stata concessionaria per Palermo, Trapani e relative province dei motori marini Evirunde (commercializzati da BPR Italy), azienda leader a livello mondiale; di avere subito un forte rallentamento nell'attività imprenditoriale in ragione della cessazione della produzione e della vendita di motori fuori bordo della citata società concedente, avvenuta nel maggio 2020; di avere avuto difficoltà temporanee che sta, però, superando - ha chiesto il rigetto dell'istanza, contestando la sussistenza dello stato di insolvenza ed offrendo a stralcio e stralcio la somma di € 25.000,00 da pagarsi, quanto ad € 5.000,00, entro tre giorni dall'accettazione e, per il restante importo, in rate mensili di € 2.000,00;

rilevato che, alla prima udienza dell'8 giugno 2022, la società creditrice ha insistito nell'istanza di fallimento, dichiarando di non accettare la somma offerta dalla società debitrice sia perché inferiore rispetto al credito vantato, sia perché la prospettata dilazione non risulta assistita da idonee garanzie sul buon esito dei pagamenti;

osservato che la società debitrice, nella medesima udienza, ha dichiarato di essere disponibile ad offrire la somma di € 28.000,00 con la stessa tempistica di pagamento della originaria offerta;

rilevato che, alla successiva udienza del 15.6.2022, la società ricorrente ha insistito nella istanza di fallimento;

ritenuto, anzitutto, che la società debitrice deve ritenersi soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1 e 15 L.F., come novellati dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007;

considerato che, secondo quanto prescritto dall'art. 1 comma II L.F., gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo soltanto quando dimostrino il *possesso congiunto* di determinati requisiti patrimoniali ed economici, e segnatamente: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; b) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; c) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;

rilevato, pertanto, che, ai fini dell'assoggettabilità dell'imprenditore a fallimento, è sufficiente che sia integrato anche uno soltanto dei requisiti dimensionali di cui al novellato art. 1 lettere a), b) e c) L.F.;

considerato, inoltre, che l'art. 1 comma II L.F., aderendo al principio di "*prossimità della prova*", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della



dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Cass. sez. un. 20/3/2015 n. 5685);

considerato che la società resistente nulla ha dedotto ed eccepito in merito al possesso congiunto dei requisiti di cui all'art 1 L.F.;

rilevato, al riguardo, che la società resistente, avendo debiti superiori al limite di cui alla lett. c) della richiamata disposizione, secondo quanto risulta dalla nota dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che riferisce una posizione debitoria della società resistente pari ad € 555.570,69 (cfr. informativa acquisita d'ufficio il 31.5.2022, in atti), supera il requisito di fallibilità di cui all'art. 1 comma II lett. c) L.F. (ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00);

considerato, inoltre, che risulta pacificamente superata la soglia di cui all'art. 15 ult. comma L.F., avendo l'istruttoria prefallimentare evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo ben superiore ad € 30.000,00, avuto riguardo oltre che al credito indicato in ricorso, all'elevata esposizione debitoria riferita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

ritenuto, infine, quanto allo stato d'insolvenza previsto dall'art 5 L.F., che risulta congruamente dimostrata la sua sussistenza in capo alla società debitrice tenuto conto, oltre che dell'assenza di difese, sul punto, da parte della società resistente, della sussistenza di due protesti su assegni per un importo complessivo di € 10.485,10 (cfr. all. 23, produzione ricorrente) e dell'esito delle indagini patrimoniali eseguite dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.;

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 14 e 16 L.F.;

DICHIARA

il fallimento di **NAUTICA SICILMARE S.r.l.s.**, P. IVA 06345760828, in persona del legale rapp.te *pro tempore* Giovanni Aiello, con sede in Isola delle Femmine (PA), Via delle Industrie n. 73, C.F. e P. IVA 06345760828, n. REA PA - 315127, avente ad oggetto "*la progettazione, costruzione, assemblaggio, manutenzione e riparazione di imbarcazioni di qualsiasi genere e di qualsiasi stazza, sia da pesca che da diporto, gommoni e natanti vari, motoscafi, canoe, carrelli per scafi e motori marini: la gestione di servizi nautici, il varo, l'alaggio, il rimessaggio e il posteggio, sia a mare che a secco, di imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere...*".

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Floriana Lupo.

NOMINA



Curatore l'avv. Giuseppe Passarello, con studio in Palermo (il quale, allo stato, in base alla documentazione in atti, risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito in legge dalla l. 132/2015), invitandolo:

1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 l.f., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. (come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015);

2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 84 l.f.;

3) a comunicare al registro delle imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica relativo al presente fallimento (da intendersi cioè come indirizzo p.e.c. specifico della presente procedura), nonché, entro i 15 giorni successivi all'accettazione dell'incarico, i dati di cui all'art. 29, co. 6, del d.l. 78/10, convertito in legge dalla l. 122/2010;

4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 l.f.;

5) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter l.f. entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 104-ter l.f.), precisando che, in base al co. 1 della suddetta disposizione (come novellato dall'art. 6 del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015), il mancato rispetto del predetto termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;

6) a presentare al giudice delegato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 33, co. 1, l.f. (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);

7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 40 l.f.;

AUTORIZZA

Il curatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 *sexies* disp. att. c.p.c. e 492 *bis* c.p.c., ad eseguire la ricerca con modalità telematiche dei beni, per la ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare.

ORDINA



Alla società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, presso la cancelleria fallimentare dell'intestato Tribunale;

STABILISCE

il giorno 2 dicembre 2022, ore 10.00, nei locali del Tribunale dinanzi al predetto Giudice Delegato, per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta adunanza per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 l.f, avvisando che le domande presentate oltre il predetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 101 l.f.;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese e l'anticipazione a carico dell'erario di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.f.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del Tribunale del 17 giugno 2022.

Il Giudice Estensore

Floriana Lupo

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice rel. dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Giovanni D'Antoni, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

